



Domanda:

Riconoscimento di strutture con appartamenti protetti

Introduzione:

Nel quadro della revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati (CSC 506.000, LCA), era 1.1.2017 viene creata la base legale per poter rimborsare agli inquilini, tramite prestazioni complementari, le spese relative al soggiorno in un appartamento protetto quali spese per malattia e invalidità. La condizione affinché ciò sia possibile consiste in particolare nel riconoscimento della struttura da parte dell'Ufficio dell'igiene pubblica. Nell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati (CSC 506.060) sono definiti i criteri di riconoscimento e la documentazione da inoltrare insieme alla domanda di riconoscimento. Nelle disposizioni esecutive della legge cantonale sulle prestazioni complementari sono stabilite le rette giornaliere massime per le spese dell'assistenza di base e le spese supplementari correlate a un appartamento idoneo agli anziani per beneficiari di prestazioni complementari che vivono in una struttura riconosciuta e ricevono prestazioni di cura, di assistenza e di economia domestica o pasti da parte di un servizio di cura e assistenza a domicilio o da parte di un infermiere diplomato riconosciuto.

Le domande per strutture esistenti e nuove possono essere inoltrate per e-mail a pflegeleistungen@san.gr.ch al Servizio per lo Spitex e gli anziani, Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni. Dopo la ricezione della documentazione completa, la domanda viene esaminata dal Servizio per lo Spitex e gli anziani, Ufficio dell'igiene pubblica, e il riconoscimento viene stabilito, con possibilità di reclamo.

Criteri di riconoscimento

Per poter essere riconosciute dal Cantone, le strutture con appartamenti protetti devono soddisfare le condizioni seguenti (cfr. art. 31 dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati):

- Gli edifici devono rispettare la norma SIA 500 *Costruzioni senza ostacoli* e il *promemoria dell'Ufficio dell'igiene pubblica "Requisiti edilizi posti alle strutture con appartamenti protetti"*.
- Deve essere garantita un'assistenza di base nei termini seguenti: durante i giorni feriali, il personale di assistenza deve essere presente presso la struttura per almeno un'ora in almeno tre giorni feriali; e in più deve essere raggiungibile telefonicamente durante almeno cinque ore. Il personale di assistenza coordina e organizza all'occorrenza i servizi ausiliari nonché un servizio di chiamata d'emergenza attivo 24 ore su 24.

Procedura di riconoscimento

Il riconoscimento viene rilasciato dall'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni.

Alla domanda per *nuovi progetti* va allegata la documentazione seguente (cfr. art. 32 dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati):

- conferma della Consulenza architettonica di Pro Infirmis Grigioni (Felsenaustrasse 25, 7000 Coira, 081 250 26 28), secondo cui gli edifici rispettano le direttive conformemente all'art. 31 cpv. 1 dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati;
- piano d'esercizio con spiegazioni relative a ente responsabile e gestore, offerta abitativa, servizi e struttura dell'assistenza di base, reperibilità del personale di assistenza, offerta di prestazioni di servizi, offerta di contatti sociali, aspetti finanziari (abitare e prestazioni di servizi), struttura del personale, collaborazione con servizi di cura e assistenza ambulatoriali a domicilio o con infermieri diplomati riconosciuti, nonché spiegazioni concernenti l'accordo di prestazioni sull'assistenza di base.

Alla domanda per *strutture esistenti* con appartamenti protetti, invece della conferma di cui sopra va allegato solo un rapporto relativo al rispetto delle direttive edilizie del servizio "Costruzioni senza ostacoli" di Pro Infirmis Grigioni (cfr. art. 32 cpv. 2 dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati).

Basi legali:

Legge sulla cura degli ammalati (CSC 506.000)

Art. 46

Spese dell'assistenza di base

¹Per le spese dell'assistenza di base conformemente all'articolo 29c capoverso 2 lettera c, le strutture possono addebitare agli ospiti una tassa giornaliera.

Art. 47

Spese supplementari per appartamenti adatti agli anziani

¹Per le spese supplementari risultanti dall'appartamento adatto agli anziani conformemente all'articolo 48 capoverso 2 lettera a, le strutture possono addebitare agli ospiti una tassa giornaliera.

Art. 48

Riconoscimento

¹Le strutture possono chiedere un riconoscimento cantonale.

²Il riconoscimento viene concesso dall'Ufficio competente, se:

- a) le costruzioni soddisfano le norme specifiche riconosciute per costruzioni senza ostacoli;
- b) la struttura comprende almeno sei unità abitative per ubicazione;
- c) per l'assistenza di base la struttura mette a disposizione degli ospiti nella misura definita dal Governo una persona incaricata dell'assistenza.

³Il numero minimo di cui al capoverso 2 lettera b può non essere rispettato nei casi in cui la struttura sia associata a un'offerta per la cura e l'assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane sita nella medesima ubicazione.

Art. 49

Rimborso delle tasse giornaliere tramite prestazioni complementari

¹Per il rimborso delle tasse giornaliere computabili per l'assistenza di base e per le spese supplementari risultanti dall'appartamento adatto agli anziani tramite prestazioni complementari vigono i seguenti presupposti:

- a) riconoscimento della struttura conformemente all'articolo 48;
- b) la fruizione di prestazioni di cura, di assistenza o di economia domestica tramite un servizio di cura e assistenza a domicilio o tramite un infermiere diplomato.

Ordinanza della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (CSC 506.060, ordinanza della legge sulla cura degli ammalati)

Art. 31 Riconoscimento

1. Presupposti

Presupposti per il riconoscimento di strutture con appartamenti protetti

¹Le costruzioni soddisfano le norme specifiche riconosciute per costruzioni senza ostacoli se:

- a) soddisfano la norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli";
- b) soddisfano quanto previsto dal promemoria dell'Ufficio dell'igiene pubblica "Requisiti edilizi posti a strutture con appartamenti protetti".

² L'assistenza di base conformemente all'articolo 48 capoverso 2 lettera c della legge²⁾ comprende almeno le seguenti prestazioni:

- a) nei giorni feriali la persona incaricata dell'assistenza deve essere presente nella struttura per almeno un'ora;
- b) nei giorni feriali la persona incaricata dell'assistenza deve essere reperibile telefonicamente per almeno cinque ore.
- c) Il personale di assistenza coordina e organizza all'occorrenza i servizi ausiliari nonché un servizio di chiamata d'emergenza attivo 24 ore su 24.

Art. 32

2. Documentazione da inoltrare

¹Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) una conferma del servizio specializzato "Costruzioni senza ostacoli" di Pro Infirmis Grigioni secondo cui le costruzioni soddisfano le direttive previste dalla norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli" nonché il promemoria "Requisiti edilizi posti a strutture con appartamenti protetti" dell'Ufficio;
- b) un piano d'esercizio che si esprima in generale in merito all'offerta e in particolare in merito all'organizzazione e alle prestazioni dell'assistenza di base nonché all'ulteriore offerta di servizi.

² Invece della conferma di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a, le strutture già esistenti prima del 1° gennaio 2017 devono presentare insieme alla domanda di riconoscimento un rapporto del servizio specializzato "Costruzioni senza ostacoli" di Pro Infirmis Grigioni relativo al rispetto della norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli" e delle direttive stabilite dal promemoria dell'Ufficio "Requisiti edilizi posti a strutture con appartamenti protetti".

Disposizioni di attuazione della legge cantonale sulle prestazioni complementari (DELCPC, CSC 544.320)

Spese per appartamenti protetti

¹ Le rette giornaliere per le spese dell'assistenza di base conformemente all'articolo 46 della legge sulla cura degli ammalati e per le spese supplementari risultanti dall'appartamento adatto agli anziani conformemente all'articolo 47 della legge sulla cura degli ammalati vengono rimborsate, fino a un importo massimo di dieci franchi ciascuna, ai beneficiari di prestazioni complementari che vivono in una struttura con appartamenti protetti riconosciuta conformemente all'articolo 48 della legge sulla cura degli ammalati e che ricevono prestazioni di cura, di assistenza o di economia domestica da parte di un servizio di cura e assistenza a domicilio o da parte di un infermiere diplomato riconosciuto.

Ordinanza sulle tasse in campo sanitario (CSC 500.100)

La tassa per il rilascio del riconoscimento cantonale a strutture con appartamenti protetti ammonta a un importo compreso tra 500 e 2000 franchi, a seconda dell'onere.